REGOLAMENTO (CEE) N. 3051/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, nonché per taluni prodotti del regolamento (CEE) n. 100/76, sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità, i prezzi di ritiro validi per l'anno 1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/78 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76 dispone che il prezzo di ritiro per ciascun prodotto di cui all'allegato I, lettere A e C, è fissato applicando ad un importo almeno uguale al 60 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di qualità immediatamente inferiore a quella considerata per la fissazione del prezzo di orientamento;

considerando che i prezzi di orientamento per la campagna di pesca 1980 sono fissati per tutti i prodotti in oggetto dal regolamento (CEE) n. 2813/79 del Consiglio del 10 dicembre 1979 (3);

considerando che le modalità per il calcolo dei prezzi di ritiro, in particolare la percentuale del prezzo di orientamento che serve alla loro fissazione, i coefficienti previsti per la loro differenziazione secondo le caratteristiche commerciali, nonché i coefficienti supplementari di adeguamento che si applicano alle zone di sbarco molto lontane, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3559/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3050/79 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76 validi per il 1980 e i prodotti cui si riferiscono sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76 validi per le zone di sbarco molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità valevoli per il 1980 e i prodotti cui si riferiscono sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del predetto regolamento (CEE) n. 3559/73, il periodo di validità di un prezzo di ritiro è quello corrispondente a ciascuno dei periodi in cui è suddivisa la campagna di pesca.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 347 del 12. 12. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 320 del 15. 12. 1979. pag. 1.
(4) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 53.
(5) Vedi pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Prodotti dell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo di ritiro (ECU/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Aringhe	tutte le categorie	1	pesci interi	226
	tutte le categorie	2	pesci interi	213
	tutte le categorie	3	pesci interi	133
Sardine : a) dell'Atlantico	Extra, A	2	pesci interi	369
	Extra	3	pesci interi	282
	Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	239
	A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	152
b) del Mediterraneo	Extra, A	2	pesci interi	267
	Extra	3	pesci interi	220
	Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	189
	A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	142
Sebasti	tutte le categorie	1, 2	pesci interi	509
	tutte le categorie	3	pesci interi	430
Merluzzi bianchi	tutte le categorie	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	514
	Extra, A Extra, A	1, 2, 3 4	pesci interi pesci eviscerati, con testa	405
	B	1, 2, 3	pesci interi	363
	Extra, A B	5 4	pesci eviscerati, con testa pesci eviscerati, con testa	333
	Extra, A	4	pesci interi	242
	B B tutte le categorie	4 5 5	pesci interi pesci eviscerati, con testa pesci interi	181

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo di ritiro (ECU/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Merluzzi carbonari	tutte le categorie	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	323
	tutte le categorie Extra, A	1, 2, 3 4	pesci interi pesci eviscerati, con testa	273
	B	4	pesci eviscerati, con testa	198
	tutte le categorie	4	pesci interi	144
Eglefini	Extra, A tutte le categorie	1, 2 1, 2, 3	pesci interi pesci eviscerati, con testa	372
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	335
	B Extra, A B	4 3, 4 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi pesci interi	232
	B	4	pesci interi	139
Merlani	tutte le categorie Extra, A Extra, A	1, 2 3 1, 2	pesci eviscerati, con testa pesci eviscerati, con testa pesci interi	337
	B Extra, A	3 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	304
	Extra, A Extra, A	4 4	pesci eviscerati, con testa pesci interi	257
	B B	1, 2, 3 4	pesci interi pesci eviscerati, con testa	187
	B	4	pesci interi	140
Sgombri	Extra, A Extra B	1, 2 3 1	pesci interi pesci interi pesci interi	193
	B A	2 3	pesci interi pesci interi	170
	B	3	pesci interi	159
	tutte le categorie	4	pesci interi	91

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo di ritiro (ECU/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Acciughe	Extra, A	2	pesci interi	343
	Extra, A	1	pesci interi	283
	Extra	3	pesci interi	275
	A	3	pesci interi	234
	B	1, 2, 3	pesci interi	182
	tutte le categorie	4	pesci interi	105
Passere di mare	tutte le categorie	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	1°.1.-31.3.1980 464 1°.4.-31.12.1980 508
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	1°.1.-31.3.1980 401 1°.4.-31.12.1980 438
	B	4	pesci eviscerati, con testa	1°.1.-31.3.1980 348 1°.4.-31.12.1980 381
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	pesci interi	1°.1.-31.3.1980 319 1°.4.-31.12.1980 349
Naselli	tutte le categorie	1, 2	pesci eviscerati, con testa	1 077
	tutte le categorie	3	pesci eviscerati, con testa	963
	tutte le categorie	4	pesci eviscerati, con testa	760
Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	A	1	semplicemente cotti in acqua	729
	B	1	semplicemente cotti in acqua	617
	A, B	2	semplicemente cotti in acqua	224

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

ALLEGATO II

Specie	Zone di sbarco	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo di ritiro (ECU/t)
		Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Sgombri	1. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	Extra, A Extra B	1, 2 3 1	pesci interi	112
		B A	2 3	pesci interi	99
		B	3	pesci interi	92
		tutte le categorie	4	pesci interi	53
	2. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	Extra, A Extra B	1, 2 3 1	pesci interi	135
		B A	2 3	pesci interi	119
		B	3	pesci interi	111
		tutte le categorie	4	pesci interi	64
	3. Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni ; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	Extra, A Extra B	1, 2 3 1	pesci interi	122
		B A	2 3	pesci interi	107
		B	3	pesci interi	100
		tutte le categorie	4	pesci interi	57
Sardine dell' Atlantico	4. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	Extra, A	2	pesci interi	177
		Extra	3	pesci interi	135
		Extra A	1, 4 3	pesci interi	115
		A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi	73
Naselli	5. Le isole situate a nord e ad ovest della Scozia	tutte le categorie	1, 2	pesci eviscerati, con testa	894
		tutte le categorie	3	pesci eviscerati, con testa	799
		tutte le categorie	4	pesci eviscerati, con testa	631

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.